

02481/13



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 35012/2006

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 2481

Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -

Rep. 482

Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Rel. Consigliere -

Ed. 18/12/2011

Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -

PU

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 35012-2006 proposto da:

B **T** elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo
studio dell'avvocato BESI ALFREDO, rappresentato e
difeso dall'avvocato CARBONARA ANTONELLO;

- **ricorrente** -

2012

contro

2615

D **B** , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 120, presso lo
studio dell'avvocato BELLINI SERGIO, che lo
rappresenta e difende;

- **resistente con procura** -

avverso la sentenza n. 93/2006 del TRIBUNALE di
L'AQUILA, depositata il 07/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato BELLINI Sergio difensore del
resistente che ha chiesto l'inammissibilità del
ricorso in subordine il suo rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



CASSAZIONE.net



B - D

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso dell'avv. T B il Giudice di L'Aquila emetteva decreto ingiuntivo a carico di B D per il pagamento della somma di € 3.482.700 a titolo di saldo per l'opera professionale da lui prestata quale avvocato nel giudizio promosso dall'ingiunto presso il TAR di L'Aquila. Avverso tale decreto il D proponeva opposizione, con la quale chiedeva la revoca del provvedimento monitorio ritenendo di nulla dovere al legale. Questi infatti, ad avviso dell'opponente, era subentrato, nella causa amministrativa, al precedente difensore avv. Mario Di Felice il quale aveva redatto integralmente il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, per cui - considerate le somme già pagate - nulla era più dovuto all'avv. B, la cui attività era consistita nella notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso e nel deposito d'istanza di discussione e di quella di prelievo; pertanto al professionista non spettavano gli onorari da lui richiesti per "studio della controversia", per "ricerca di documenti" e i diritti per la disamina della posizione.



Si costituiva l'avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto gli erano dovute tutte le voci richieste.

L'adito giudice di Pace, con sentenza n. 494/04 rigettava l'opposizione, osservando che la negligenza professionale pure adombrata dal
 nei riguardi del legale, era smentita dal positivo esito del giudizio amministrativo sopra menzionato.

Avverso tale sentenza proponeva appello il e l'adito Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 93/06 depositata in data 7. 2.2006 accoglieva l'appello riconoscendo al legale la residua minor somma di € 94,24, oltre gli interessi legali. Riteneva il giudice di 2° grado, che avendo il legale ricevuto un mero incarico procuratorio, non era necessario lo studio della controversia né la ricerca di documenti, per cui nulla per tali voci gli era dovuto.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'avv. sulla base di n. 3 mezzi d'impugnazione; il si costituisce tramite procuratore, senza depositare il controricorso.

MOTIVI DELLE DECISIONE



Occorre premettere che il procuratore dell'intimato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione sostenendo che la sentenza impugnata era stata notificata in data 5.2.07 ed era quindi passata in giudicato come attestato dalla cancelleria. L'eccezione non ha pregio, essendo emerso che il ricorso per cassazione è stato notif. in data 20.12.06, quindi in data anteriore alla notifica della sentenza stessa, per cui la stessa, alla data della notifica del ricorso, non era certamente passata in giudicato.

Si osserva inoltre che il ricorso non è soggetto al regime dei quesiti di cui all'art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza *de qua* è stata pubblicata il 7. 2.2006.

Poste tali premesse, si osserva che, con il primo motivo del ricorso, l'esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 83,84,85 c.p.c. e censura l'assunto della sentenza secondo cui era insussistente il diritto di esso avv. a percepire sia i diritti che gli onorari per l'attività svolta (disamina, studio della controversia, consultazione e ricerca di documenti), benché la procura alle liti fosse stata rilasciata solo a lui e non all'altro legale che aveva redatto il



ricorso introduttivo: invero l'avv. era l'unico difensore munito di procura e non poteva essere mero procuratore domiciliatario. Osserva peraltro il ricorrente a tal proposito, che il cliente aveva adombrato una sua responsabilità professionale in relazione all'esito del giudizio amministrativo, che era stato posto a suo avviso a rischio di perenzione, anche se poi si era concluso in modo favorevole per il cliente.

La doglianza non ha fondamento.

Il giudice dell'appello ha adeguatamente motivato la questione suddetta, senza incorrere in alcun vizio interpretativo, rilevando puntualmente che lo stesso professionista, in sede di provvedimento monitorio, aveva riconosciuto di non avere "avanzato alcuna richiesta per onorari e competenze inerenti la redazione del ricorso", e di essere stato designato in sostanza solo quale domiciliatario e procuratore incaricato del compimento dei singoli atti processuali in relazione al giudizio avanti al TAR, "deliberati dal e dal suo difensore



Con il 2° motivo l'esponente denuncia l'omessa o contraddittoria motivazione. Deduce l'erroneità dell'assunto del giudice dell'impugnazione secondo cui l'opposto avrebbe riconosciuto di non avere ricevuto l'incarico di assistenza e difesa, "ma di essere stato designato quale domiciliatario e procuratore mandato del compimento di singole specifiche attività processuali", essendosi egli limitato a prospettare, in quella sede, la contraddittorietà della tesi dell'opponente, che aveva da un lato invocato la responsabilità professionale dell'opposto e dall'altro escluso lo svolgimento da parte sua di qualsiasi attività di assistenza e difesa.

Anche tale doglianza è infondata.

La Corte distrettuale ha supportato i riconosciuti limiti del mandato anche con il richiamo all'esclusione della richiesta di d.i. del compenso per attività svolte da altro professionista, come nel caso della redazione del ricorso (da parte di altro difensore), sottolineando inoltre l'assunto dello stesso avv. B che riconosceva che non gli era stato commesso alcun incarico di difesa da parte del cliente, e che egli, in forza del mandato ricevuto, si era limitato a dare notizia alla parte



dell'ordinanza istruttoria del TAR. Occorre peraltro sottolineare che la prova dell'effettività delle prestazioni professionali svolte, incombesse al professionista opposto, in quanto attore in senso sostanziale (Cass. n. 8718 del 27/06/2000).

Con il 3° motivo l'esponente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di cui al DM 127/2004 (motivo proposto in via subordinata nel caso si ritenesse l'avv. solo procuratore domiciliatario). Assume che la spettanza al procuratore domiciliatario delle sole competenze di cui alla tabella B, non escludeva che le attività di assistenza e difesa legittimate dalla procura rilasciata dal cliente, gli conferissero il diritto al pagamento di onorari e che in ogni caso anche al procuratore domiciliatario spetterebbero i diritti di disamina e lo studio della controversia e quella di ricerca di documenti, che è prestazione intellettuale e non attività materiale.

La doglianza è infondata. Invero, la ricerca di documenti costituisce una prestazione d'ordine intellettuale; essa però non va confusa con l'attività meramente materiale con la quale i documenti sono messi a disposizione del professionista ; tale attività tuttavia si inserisce tra



l'attività di studio della controversa e quella relativa alla consultazione con il cliente ed è normalmente seguita dalla preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio (ricorso al TAR), che nella fattispecie era stato redatto dall'altro difensore.

Ciò posto è consequenziale e logico il mancato riconoscimento da parte del giudice *a quo* degli onorari e dei diritti per le attività di studio non richieste e per la "ricerca di documenti", trattandosi appunto di atti finalizzati alla redazione dell'atto introduttivo, nella fattispecie scritto da altro legale.

Il ricorso dev'essere dunque rigettato. Le spese processuali per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

In Roma li 18 dicembre 2012

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Gaetano Antonio Bursese)

IL PRESIDENTE

(dott. Massimo Oddo)

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1 FEB. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA